

## SCHEDA E SPUNTI

---

### BRICIOLE VICHIANE

I. Queste briciole vichiane sono venute raccogliendole, mentre preparavo per le stampe le versioni di Fausto Nicolini del « De rebus gestis Antonii Caraphaei » e della « Principum Neapolitanorum coniurationis anni MDCCI Historia »: è giusto che esse siano dedicate a Pietro Piovani al quale devo principalmente se quelle versioni stanno per vedere finalmente la luce.

II. Ho detto altrove delle difficoltà che il Nicolini incontrò nella traduzione delle opere latine di Vico, e segnatamente della, com'egli per brevità la chiamava, *Congiura di Macchia*. Confidò naturalmente codeste difficoltà al Croce, che *currenti calamo* tradusse le prime pagine di quello scritto vichiano, per mostrare quale avrebbe dovuto essere, a suo modo di vedere, il tono e il ritmo della versione. Le quattro paginette manoscritte finirono nelle mie mani a far compagnia a quei pochi manoscritti e lettere crociane che formavano e formano tuttora un mio piccolo « tesoretto ». Credo che valga la pena di riprodurle qui in cima di questo scrittarello, non già per proporre un confronto tra le due traduzioni e nemmeno per soddisfare una curiosità forse nemmeno da erudito, sibbene per dare un'ulteriore prova dello stretto consorzio che legò quei due uomini pur così diversi per temperamento, ininterrottamente per cinquant'anni, da quando, cioè, il Croce avviò agli studi storici il Nicolini, fino alla morte del primo.

« All'entrar dell'anno millesettecento, dopo che furono finite guerre grandissime, l'Europa era quasi tutta composta a pace e i singoli suoi Stati tranquilli all'interno; ma tutti sembravano come fissi con gli occhi rivolti unicamente alla salute di Carlo II re di Spagna. La vita in pericolo di quel re, già da lungo tempo privo di ogni speranza di prole e afflitto da continui malanni, dava inquietudine all'universale, e la morte che gli stava sopra, spavento. Imperocché la monarchia spagnuola, pesante per la sua stessa mole, travagliata da continue guerre, debole per le eccedenti larghezze dei suoi re, non possedeva eserciti da difendere i regni tra loro vicini, né flotta da tener congiunti quelli distanti, ma tutti manteneva in fedeltà con l'amore dei sudditi e con l'osservanza, che le era necessaria, degli esteri.

Leopoldo d'Austria, primo di questo nome imperatore romano, si preparava, alla morte di Carlo II senza eredi diretti del trono, a mettere innanzi il suo diritto a succedere come consanguineo che discendeva da Filippo I. E certamente era principe di molta rinomanza per valentia di milizie, sapienza di capitani e felici imprese compiute; ma esausto nell'erario per la diuturna guerra coi turchi, diviso dal Belgio per tutta l'interposta Germania, dall'Italia per le Alpi e, infine, senza potenza navale, per essere i suoi domini dentro terra, si stimava difficile che potesse far valere con le armi le sue brame. Né la Germania, divisa com'era, avrebbe tollerato di buon animo che la casa austriaca dell'imperatore si levasse a tanta possanza, ora specialmente che aveva recuperato l'Ungheria quasi tutta e tutta la Transilvania, la Valacchia e la Schiavonia: e gli elettori dell'impero spesso rievocavano col desiderio i tempi nei quali il loro voto era del tutto libero.

Per contra, Luigi XIV re di Francia sosteneva che per lo stesso titolo di parentela, onde per Giovanna, figlia di Ferdinando il Cattolico, quei regni erano passati dagli Aragonesi agli Austriaci, dovessero, per la via di Maria Teresa, figlia di Filippo IV, passare dagli Austriaci alla sua casa. E già quasi venti anni innanzi, quando dubbia si era fatta per re Carlo la speranza di prole, con una forte flotta e con un esercito strapotente aveva predisposto quel diritto di successione; e, nell'attesa della morte di lui, negli anni recenti lo aveva esercitato con la grande guerra che contro l'alleanza dei re di Spagna e d'Inghilterra, della repubblica olandese, del duca di Savoia, dell'imperatore e di quasi tutti i principi di Germania, aveva lui solo sostenuta, per modo che nel momento opportuno avesse in grembo pace e guerra, secondo che gli bisognava. In terraferma imminente per ogni lato sui domini spagnuoli, nella Spagna e nel Belgio attraverso i suoi proprii, in Italia per quelli confinanti del duca di Savoia, dall'una e dall'altra parte, nel Mediterraneo e nell'Atlantico, potente di navi, minacciava tutto a tutti.

La Repubblica olandese, tenace nella sua libertà, inquieta e ansiosa che le forze che i francesi, nemici agli Spagnuoli, le somministravano, non si volgano al contrario, fattisi essi amici, prende allora provvidenze perché il Belgio, dal cui governo distaccandosi era essa ascesa a fiorentissimo stato, non sia né di danno agli Spagnuoli, né di utilità in seguito, per passare di là, quando convenga, ad appoggiare le forze dell'imperatore. Guglielmo re d'Inghilterra, avventizio in un regno instabile all'interno, per distogliere l'insofferenza che di lui gli inglesi avrebbero avuta, quando si fossero pacificati, spingeva alla grave risoluzione bellica e fomentava la spartizione della monarchia spagnuola. Il pontefice romano, le repubbliche e i principi d'Italia erano presi più dal desiderio della fortuna che tra breve interverrebbe, che non da piacere di quella presente. Né in verità il re del Portogallo dall'estrema costa dell'Oceano guardava sicuro queste agitazioni e fluttuazioni europee ».

III. Racconta Vico<sup>1</sup> che Leopoldo I, quando, domata la rivolta ungherese e conseguiti squillanti successi sui turchi, ritenne giunto il momento di far incoronare il figlio Giuseppe re d'Ungheria, si propose insieme di far approvare dalla Dieta del Regno due leggi: la prima che rendesse ereditaria nella casa d'Austria la corona d'Ungheria, l'altra che abrogasse il decreto di Andrea II « de iure armandi cives contra regem qui hungaricam laeserit libertatem ». Al Carafa (anche se non soltanto a lui) spettò il compito di preparare quella dieta, persuadendo i « boni et graves cives » di Ungheria della necessità che quelle due leggi fossero approvate. Quanto alla prima, egli richiamò alla memoria dei suoi interlocutori il trattato intercorso tra Federico III d'Austria, imperatore, il re di Ungheria Mattia Corvino e gli *ordini* del Regno sulla successione alla regina Anna, che, sorella ed erede di Ludovico, era andata moglie a Ferdinando l'imperatore, il quale, dopo che ebbe vinta la rivolta di Giovanni Szápoly, fu eletto re a Poszóny « rite et ordine ». Al quale argomento giuridico aggiunse l'altro, storico, che il regno d'Ungheria, per ragione di quel modo di provvedere alla successione al trono, era stato perennemente travagliato dalle lotte tra le fazioni e s'era privato di « amplissime provincie ».

Piú lungo il discorso tenuto a proposito della seconda legge, per sostenere la quale scomodò Tacito — *sapientissimus civilis doctrinae historicus* — il quale giudicò macchiati di empietà quei cittadini che prendessero le armi contro i principi anche se « flagitiis inquinatos », fattisi, cioè — secondo l'antico classico termine, adoperato poi nel Medio Evo e nell'età moderna —, tiranni. E in nota Vico (che ovviamente ha di sana pianta costruito il discorso del Carafa), scrive che qui si richiama (il Carafa) a Cornelio Tacito, il quale espresse questo concetto quando riferì di Galba che prese le armi contro Nerone, di Vitellio contro Ottone e di Vespasiano contro Vitellio.

Ma qui non occorre riportare per disteso il discorso vichiano-carafiano, che il lettore potrà vedere o nel testo latino o nella versione nicoliniana. Qui interessa vedere quale fosse l'effettiva *vis* di quella legge di Andrea alla quale, dopo quasi cinque secoli, i grandi di Ungheria, laici ed ecclesiastici, si richiamavano ancora come a palladio delle loro « libertates », come a norma per dir così « vivente », non come a un relitto storico. Secondo Vico quella legge aveva stabilito « ut adversus regem qui libertatem a se Hungaris adsertam, adtractaverit, arma sine perduellionis fraude sumere possent ». In realtà Andrea II reduce dalla spedizione in Terra Santa (dove il titolo di « gerosolimitano » che egli portò), confermò o fu costretto a confermare su richiesta di « multi nobiles nostri » con un « decretum », che passò alla storia col nome di Bolla d'Oro, la *libertas* concessa dal re Stefano il Santo. Si sarebbe dunque trattato di conferma di un antico privilegio, ma non saprei dire quanto di quel decreto fosse semplice *confirmatio* di altro piú antico, quanto viceversa *reformatio* o *immutatio* dello *ius Regni*. Nel Medio Evo era frequente la richiesta della *revocatio in pristinum* di antichi diritti e di antiche libertà, ma si

<sup>1</sup> Nel *De rebus gestis Antonii Caraphaei*, lib. II, c. X, ed. Nicolini, pp. 138-139, 139-41, 143.

trattava sovente di diritti e di libertà piuttosto immaginati che mai esistenti, ed esprimevano la persuasione, diffusissima, che *antichità* (*vetustas*) e *giustizia* (nel campo scientifico verità e *auctoritas - antiquitas*) coincidessero. Il « moderno » era sempre guardato con sospetto e, in materia di fede, coincideva addirittura quasi sempre con « eretico ». Del che altri e chi scrive ha trattato ampiamente altrove e non occorre perciò qui riprendere un discorso assai lungo e che da solo imporrebbe di mutare il titolo di « Briciole » che s'è adoperato « in capite scripti ». Basterà ricordare che i popoli del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia molto spesso, e sino ai tempi di Carlo d'Angiò, si richiamarono alle *consuetudines* in uso ai tempi di Guglielmo il Buono, e che, in tempi assai meno remoti, i *Levellers* e i *Diggers*, le ali estreme del movimento cromwelliano, si richiamarono alle leggi dei re Sassoni come a incunaboli delle libertà inglesi.

Il *decretum* di re Andrea è un atto normativo assai complesso, comprendente, dopo un proemio, ben 31 articoli, quasi tutti suddivisi in paragrafi. Quel che ci riguarda è il § 2 dell'articolo 31 (e ultimo) che dice: « Quod si vero nos, vel aliquis successorum nostrorum, aliquo unquam tempore, huic dispositioni nostrae contraire voluerit, liberam habeant, harum autoritate, sine nota alicuius infidelitatis, tam episcopi, quam alii jobagiones (= baroni o altri grandi feudatari investiti di un *honor*, in specie i *comites*) ac nobiles Regni, universi et singuli, praesentes et futuri, posterique, resistendi et contradicendi nobis et nostris successoribus in perpetuum, facultatem »<sup>2</sup>. Il testo è uno tra i più antichi documenti del diritto di resistenza (*ius resistendi*, *Widerstandsrecht*), e come tale viene citato da coloro che si sono occupati di questo singolare istituto<sup>3</sup>. Le radici del quale sono, ad avviso di chi scrive, di natura religiosa, come sarebbe facile dimostrare, e come è confermato dal rifiammeggiare della dottrina, che ne era a fondamento, nel sec. XVI, durante le lotte religiose, segnatamente in Francia, negli scritti dei monarcomachi, sia di parte protestante, sia di parte cattolica, quando non soltanto si ritenne lecito correre *super tyrannum* « armata manu », ma si giustificò addirittura il tirannicidio, della legittimità del quale, del resto, aveva ragionato già nel sec. XII John of Salisbury (*Policraticus*, III, 15; IV, 1), il segretario e l'amico di Thomas Beckett, l'arcivescovo di Canterbury assassinato nella cattedrale.

Codesto diritto di resistenza assunse tuttavia, com'è facile ammettere, forme feudali nello Stato medievale, principalmente in quel tipo di Stato che i tedeschi definiscono « Ständestaat », nel quale di fronte al re si pongono i tre *stati* o *ordines*, che siedono nel Parlamento o negli Stati generali e particolari, composto il primo di ecclesiastici, il secondo di si-

<sup>2</sup> Vedilo in « Corpus Juris Hungarici / seu / decretum Generale Inlyti Regni Hungariae / partiumque eidem annexarum / in duos tomos distinctum /. Tomus Primus (...) Tyrnaviae / Typis Academicis Societatis Jesu / anno MDCCLI, pp. 147-57. A p. 157 l'art. 31, § 2.

<sup>3</sup> Cfr. K. WOLZENDORFF, *Staatsrecht und Naturrecht in der Lehre Widerstandsrecht des Volkes gegen rechtswidrigen Ausübung der Staatsgewalt*, Breslau, 1916 (Neudruck, Aalen, 1968), p. 24 e note 1 e 2; G. CASSANDRO, *Resistenza in Nuoviss. Dig. It., sub. v.*

gnori feudali, il terzo di rappresentanti (*syndici*) delle città demaniali nel Regno di Sicilia, delle città *libere* in Germania, delle « *bonnes villes* » del re in Francia. Tra re e *ordines* c'è come una contrapposizione e ripartizione di poteri, che fece pensare ad alcuni giuristi tedeschi del Settecento (quando la realtà non autorizzava punto una teoria siffatta) all'esistenza di una sovranità divisa tra re e stati o di una duplice sovranità, l'una in testa al re, l'altra in testa agli ordini.

La dieta ungherese era composta, viceversa, secondo F. Walter<sup>4</sup>, da una camera dei Magnati e da una Camera degli Stati. Alla prima appartenevano i prelati e i grandi feudatari, che pretendevano di discendere dai *pares* di re Arpad, i titolari delle grandi cariche del Regno e i vassalli nell'immediato *servitium regis*. Alla seconda i *nobiles* (e sono da intendere i vassalli non titolari di *honores*) e i rappresentanti delle città regie, considerate persone nobili. La « *misera contribuens plebs* » non aveva rappresentanza. Dai documenti, in effetti, dal *decretum* di Leopoldo ad es. del quale si dirà in seguito, risulta codesta divisione in due sezioni (Obere e Untere Tafel) della Dieta ungherese: nella prima siedono i *Praelati* e i *Barones*, ed è presieduta dal *Palatinus*; nella seconda i *Nobiles* e le *Regiae Civitates*. Ma non mancano le sedute plenarie alle quali intervengono tutti e quattro gli *ordines* e dove probabilmente si votava *per capita*, tanto che gli altri stati chiedono e ottengono da Leopoldo (art. 17 del *decretum* ricordato) che di quelle città non fosse aumentato il numero, visto che « *numerum liberarum regiarumque civitatum (...) per gloriosam recuperationem plurimorum similium locorum in tantum auctum sit, ut idem quartus status caeteros non solum adaequaret, verum fors etiam superaret* ». Ma si trattava di una preoccupazione infondata, il potere effettivo essendo sempre stato e rimasto nelle mani dei grandi, ecclesiastici e laici.

Del tipo, per dir così, feudale è certamente quello *ius resistendi et contradicendi* del § 2 dell'art. 31 della Bolla aurea ungherese, perché le sue origini mi pare vadano rintracciate nel carattere sinallagmatico del contratto di vassallaggio, per ragion del quale obbligazioni sorgono non soltanto in testa al *vassallus*, ma anche in testa al *senior*, sia pure codesto *senior* il re: sicché l'inadempienza di costui agli obblighi suoi comporta non soltanto il diritto del vassallo di rifiutare i *servitia* e la *fides* ai quali è astretto, ma perfino quello di *resistere* con le armi a colui che i tedeschi chiamano efficacemente « *ungerechte Herr* ».

Secondo il Wolzendorff questo *ius contradicendi et resistendi* degli Ungheresi sarebbe stato sostituito nel 1231, in un secondo « *decretum* » di Andrea, dal potere riconosciuto al primate di Ungheria di porre al bando il re che agisse contro la libertà del Regno. La « *immutatio* » sarebbe dovuta al diffondersi delle idee politiche affermatesi nel Medioevo col crescere del potere dei vescovi e segnatamente del Papa di fronte allo Stato e col carattere « sacro » che la monarchia medievale avrebbe assunto una volta che la consacrazione venne intesa come « costitutiva », dirò

<sup>4</sup> *Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, Wien-Köln-Graz, 1972, p. 78.

così, del potere regio. Chi ha dato può togliere, indirettamente tramite la scomunica, direttamente tramite la revoca della dignità regia<sup>5</sup>.

Ma non mi pare che le cose stessero esattamente così. Intanto sarà bene leggere la *clausola nuova* che costituisce il c. 23: « Ut autem haec, nostris et successorum nostrorum temporibus, firma et inconcussa permanent, tam Nos quam filii nostri, praestito corporaliter iuramento, confirmavimus, et tam nostro, quam filiorum nostrorum, sigillo fecimus roborari: spontaneae consentientes ut sive Nos sive filii nostri ac successores nostri hanc a nobis concessam libertatem confringere voluerint, strigoniensis episcopus, praemissa legitima admonitione, nos vinculo excommunicationis et eos, innodandi habeat potestatem »<sup>6</sup>. Dalla quale si ricava che il potere conferito all'arcivescovo di Strigonia, non era già sostitutivo, ma aggiuntivo, se mai, dello *ius contradicendi et resistendi* del decreto del 1222. Può anzi apparire strano che sia il re a conferirlo al primate ungherese, se non si tenesse conto che a costui giusta una « epistola » di Celestino III, confermata da un'altra di Gregorio IX « data III Kal. martii » del 1231<sup>7</sup>, era stato conferito il potere di incoronare il re (al quale Gregorio aggiunge quello « vinculo anthematis alligandi » gli *officiales della regia domus* e l'altro di giudicare « in causis spiritualibus »). E la riprova che si trattasse di una *potestas* diversa e non sostitutiva dello *ius contradicendi et resistendi*, è data proprio dal decreto di Leopoldo I, che questo diritto abrogò: il solo che era rimasto in vigore a presidio della *libertas* ungherese, dell'altro essendosi presto perdute le tracce e dovendo ritenersi che fosse caduto in desuetudine. L'unico esempio che ci è dato di incontrare è del 1233: quando la scomunica è commutata contro il medesimo incauto Andrea II, naturalmente dall'arcivescovo di Strigonia, il quale, tuttavia, sentì il bisogno di far ratificare l'adozione di una misura, che « in apicibus » spettava soltanto al pontefice di adottare nei confronti di un sovrano, da Gregorio IX. E questo gliel'accordò, ma subito dopo diede al medesimo arcivescovo mandato di revocarla, avendo Andrea concesso al clero ungherese vari privilegi tra i quali quello del foro (« ne clerici in foro saeculari iudicari debeant »), l'altro della giurisdizione esclusiva in materia matrimoniale, l'interdizione dei giudei dai pubblici uffici e il divieto a costoro di acquistare servi (mancipia) cristiani e di contrarre nozze con donne cristiane<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> *Op. cit.*, p. 18 ss.

<sup>6</sup> Il testo di questo decreto si può vedere in C. F. PALMA, *Notitia rerum hungaricarum, editio tertia, pars prima*, Pestini, Budae et Cassovae, 1785, pp. 650-51; in A. THEINER, *Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia...*, I, Romae, 1859, n. CLXXXVII, p. 107 ss.: il c. 23 è a pp. 109-110; e, infine, in *Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis* a cura di G. Fejer, III, 2, Budae, 1829, pp. 255-261, dove è preceduto dalla decretale di Gregorio IX (p. 241 ss.).

<sup>7</sup> Si può vederla in THEINER, *op. cit.*, n. CLXV, p. 92.

<sup>8</sup> Cfr. THEINER, *op. cit.*, n. CXVIII, p. 116, PALMA, *op. cit.*, p. 636. Queste concessioni fanno luce sui motivi che infiammarono la lotta tra re e clero. Non posso evocarla qui per intero, essendo sufficiente ricordare che il punto di maggiore attrito tra Andrea e il clero ungherese si ebbe a proposito del matrimonio tra il figlio di Andrea, Bela, e la figlia di Teodoro Laskaris, Maria, matrimonio che alla morte di costui Andrea non volle ritenere valido, dichiarandosi sciolto dall'obbligo di costituire la « quarta » in favore della nuora. La quale ricorse ai vescovi di Ungheria che

Non concorderei, infine, nemmeno e anzi soprattutto con la tesi « generale » del Wolzendorff, giacché il fondamento dell'intervento della Chiesa negli affari dei regni non si trova, com'egli ritiene, nelle « idee politiche » maturate nel medioevo, segnatamente durante la lotta tra Papato e Impero per le investiture, ma è da ricercare altrove e più in alto, nella distinzione del regno di Cesare dal regno di Dio, della legge divina da quella umana, dalla quale distinzione discende che in caso di incompatibilità tra l'obbedienza all'una o all'altra di quelle leggi è la legge divina che il cristiano deve necessariamente osservare. Chi guardi bene la pubblicistica del secolo XI, si accorge che quelle « idee politiche » che vi sono esposte e sostenute trovano la loro base in questa visione cristiana del mondo, e dei rapporti tra le due « città ».

IV. Grossi problemi, come si vede, intorno ai quali si possono raccogliere tutti quelli del diritto pubblico europeo dalle sue lontane origini a oggi, e l'altro dei rapporti tra Stato e Chiesa, tra *ethos* e *kratos* e via enumerando.

Ma per tornare ai nostri montoni, per confermare, si vuol dire, il carattere « feudale » del decreto, varrà ricordare il proemio dell'articolo 31 nel quale è scritto che per assicurare la perpetua validità della *concessio* (« Haec nostra tam concessio quam ordinatio... ») il re ne ha fatto redigere « in septem paria literarum et aureo sigillo nostro roborari », delle quali una deve essere inviata « Domino Papae » (dal quale il re aveva ricevuto l'investitura del regno) et ipse in regesto suo scribi faciat; secundum penes Hospitalem (la sede dei cavalieri geosolimitani); tertium penes Templum (la sede dei Templari); quartum apud Regem; quintum in Capitulo Strigonensi, sextum in Colocensi (i due capitoli arcivescovili d'Ungheria); septimu apud Palatinum, qui pro tempore fuerit, reservetur »<sup>9</sup>.

sentenziarono la perfetta legittimità del matrimonio. Su consiglio del *Palatinus* il re Andrea proclamò la competenza dei giudici statali in materia matrimoniale: di qui l'interdetto che l'arcivescovo di Strigonia lancia contro tutta l'Ungheria e di qui la richiesta di ratifica al pontefice (col richiamo al c. 23 del 1231), della quale abbiám detto.

La straordinaria *facultas* riconosciuta all'arcivescovo primate di Ungheria è dunque esercitata a tutela della *libertas* della Chiesa o dei poteri e privilegi suoi: sicché ne risulta rafforzata l'interpretazione di quell'ormai più volte citato c. 23 del 1231, che a questo non riconosce forza abrogativa del c. 31 della Bolla aurea. La *facultas* di scomunicare il re, pur riconosciuta in diritto a tutela della *libertas* ungherese, si esercita di fatto a tutela della *libertas ecclesiae*.

<sup>9</sup> Il *Palatinus* esisteva ancora ai tempi del Carafa: e il Vico ne parla nel *De Rebus gestis*, I, cap. VII p. 44-45. È ricordato anche nella Bolla di Andrea II all'art. 8, come giudice degli *homines* tutti del Regno « indifferenter », fatta eccezione delle cause *dei nobiles* « quae vel perditionem capitis vel ad destructionem possessionum pertinent », per le quali non può decidere « sine conscientia Regis ». Che sia il dirimpettaio del *Comes Palatii* del Regno italico e di quello germanico non mi sembra dubbio, ma acquistò ed esercitò poteri che questo non raggiunse mai, destinato presto a intristire e a ridursi a un mero titolo. Viceversa quello ungherese, secondo F. WALTER, *Osterreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955*, Wien-Köln-Graz, 1972, p. 78, vigilava sull'osservanza da parte del re dei privilegi della nobiltà consacrati nella bolla d'oro e più in generale sulla « costitu-

Sul problema della legittimità del diritto di resistenza non direi che il Vico prenda, per bocca del Carafa, una posizione fermissima. Certo non lo giustifica, richiama anzi il principio che « sub principatu suffragiis delato, illud firmat civilis doctrinae placitum: Principes bonos, voto exoptere, qualescumque tolerare »; ma non ricorre alle tesi, che pur correvano nel Seicento, come si sa, del diritto divino dei re, al quale gli avversari dei monarcomachi si rifacevano; insiste piuttosto su ragioni di opportunità che sconsigliano il ricorso a un mezzo così estremo: le quali — anche queste — chi voglia può vedere nel latino vichiano o nell'italiano nicoliniano.

Secondo Vico nella dieta generale convocata a Poszóny le due leggi desiderate da Leopoldo, dopo qualche tempo di meditazione concesso ai delegati, furono approvate, anche se certamente non furono proposte all'assemblea nel latino vichiano esemplato sulla formula romana della *rogatio*: « Velitis iubeatis, cives Hungari, Josephum Austriacum Leopoldi romani imperatoris filium Hungariae regem adpellari? Regnum ex Annae reginae iure Austriae domus posteris in hereditatem deferri? Andreae regis decretum, de armandis contra regem civibus, antiquari »?

In realtà dalla Dieta di Poszóny, cominciata il giorno di San Luca Evangelista (18 ottobre) del 1687 e conclusa il 25 gennaio 1688 venne fuori, con questa data, un *decretum* (il quarto) di Leopoldo I, che formalmente si presenta come un atto sovrano, ma che di fatto sigilla un accordo intervenuto tra l'imperatore-re e i quattro stati (prelati, baroni, nobili, città libere)<sup>10</sup> che non dovè essere facile concludere, se si tiene conto appunto del tempo in cui la Dieta tenne le sue sedute formali e informali. Codesta natura di accordo che, ora esplicitamente, ora implicitamente, è alla base delle deliberazioni adottate dalle Assemblies degli « *Ständestaaten* », non viene cancellata nemmeno dalla circostanza che quelle deliberazioni, (adopero un termine non certo tecnico), erano presentate nella forma di suppliche che il re accoglieva e rendeva giuridicamente efficaci. Questo decreto, anzi, rivela, come nessun altro, le linee del procedimento ora descritto.

Intanto nel proemio si dice, al § 1, che era stata intenzione del re-imperatore, per ristabilire la « *pristina felicitas* » dell'avito regno d'Ungheria, radunare una dieta nella libera e regia città di Poszóny, alla quale, Lui presente, partecipassero tutti i prelati, i baroni, i magnati, e i nobili del Regno per fare incoronare « *filium nostrum primogenitum futurum eorum hereditarium Regem et Dominum* » e per discutere « *diaetali huiusmodi occasione* » « *alia negotia* » « in conservazione eiusdem Regni »; e prosegue: « *tandem, eisdem statibus et ordinibus congregatis, sa-*

zione » del Regno, rappresentava il re in caso di assenza ed era altresì tutore del re minore, e, infine, legittimato a convocare la Dieta per l'elezione del sovrano. Costituiva un limite ai suoi poteri di governo, quasi o più che regi, l'obbligo di ottenere, in alcuni casi, il consenso della Dieta. Era una sorta di *Locumtenens Regni*: così lo qualifica il *decretum quartum* (art. 10) di Leopoldo I, del quale si dirà ancora, che gli assegna il primo posto tra i magnati nelle riunioni della Dieta: è anzi proprio il *Palatinus*, come s'è visto, a presiedere la Camera Alta.

<sup>10</sup> Sta nel *Corpus* cit., *Tomus secundus*, pp. 75-87.

lutaribusque propositionibus nostris per ipsos acceptis; ubi generalem eandem dietam finivissent, subinsertos ex dictis benignis propositionibus nostris, complanatisque eorum gravaminibus et postulatis, ac nostris etiam superinde factis resolutionibus, concinnatos communibusque votis conclusos, una omnes coram nobis constituti, praesentarunt Maiestati nostrae illorum Articulos », « supplicantes nobis hummillime » di approvare ratificare e confermare quegli articoli e tutte e singole le cose in essa contenute « regio nostro consensu et autoritate ». *Consenso e autorità* che vengono dati nella *Conclusio* del decreto: « Nos itaque praemissa (...) supplicatione clementer admissa, praesertim eorum articulos modo quo supra exhibitos praesentibusque literis nostris de verbo ad verbum inscriptos, ac omnia et singula in eis contenta ratos gratos at accepta habentes, eisdem nostrum regium consensum benevolum pariter et assensum praebuimus, illosque et quaevis in illis contenta, autoritate nostra regia approbavimus roboravimus ratificavimusque et confirmavimus ». Non è questo il luogo di riferire i 29 articoli che formano il decreto e tanto meno il prolisso proemio che questi articoli precede, pieno di esultante gratitudine per le imprese di Leopoldo che avevano quasi affatto liberata l'Ungheria dall'oppressione turca, e dalla rivolta thököliana sostenuta dall'impero ottomano. Va da sé che occorre limitarsi ai due punti toccati da Vico come essenziali di quella Dieta: la trasformazione della monarchia da elettiva in ereditaria, la abrogazione del § 2 del cap. 31 che riconosceva, come s'è visto, il diritto « contradicendi et resistendi ». I due punti si mescolano insieme nell'articolo 1, nel quale si proclama re Giuseppe « post acceptos benigne in diplomate eiusdem insertos articulos », e gli si impone di prestare giuramento di conservare prelati baroni nobili città libere nelle loro libertà diritti privilegi e nelle antiche *buone e approvate* consuetudini, da interpretare secondo l'accordo concluso tra Re e Stati: « prout super eorum intellectu et usu, regio ac communi statuum consensu diaetaliter conventum fuerit »; e in particolare di osservare il decreto di re Andrea, fatta eccezione della clausola dell'art 31: «exclusa tamen et semota articuli 31 eiusdem decreti clausula incipiente: *Quodsi vero nos etc* usque ad verba: *in perpetuum facultatem* ».

Più specificamente alla ereditarietà del regno è dedicato l'art. 2, nel quale, ricordati ancora una volta i meriti di Leopoldo di aver allontanata dal regno la minaccia turca e ripresa Buda « florentissimam olim sedem regiam et antemurale (...) huius Regni » e richiamato l'art. 5 del decreto di Ferdinando I del 1547, nel quale era consacrato il principio ereditario<sup>11</sup>, gli universi stati e ordini dichiarano che d'ora in avanti riconosceranno come re il primogenito del re; e, in mancanza di discendenti maschi, il regno passerà nella discendenza maschile di Carlo II, re di Spagna, e in mancanza, anche in questo caso di discendenza maschile, si osserverà l'antica consuetudine dell'elezione: « avita et vetus approbata consuetudo prae-

<sup>11</sup> Nei documenti preparatori, per dir così, del decreto leopoldino questo di Ferdinando è ancora richiamato e la sua inosservanza è attribuita all'*iniuria* dei tempi: « non obstantibus quibuscumque contrariis per iniuriam temporum introductis ».

rogativaque praefatorum statuum et ordinum in electione et coronatione regum suum locum habeat ».

Al diritto di resistenza è dedicato l'art. 4: gli stati accolgono sí la richiesta dell'imperatore della « reformatio » « solius illius clausolae seu potius regibus contradicendi et resistendi licentiae in articuli 31 secundi Andreae regis de anno 1222 appositae », ma tengono a dichiarare che non fu mai nel pensiero degli Stati e degli Ordini che a norma di quella clausola chiunque potesse prendere le armi contro « legitimum regem et dominum suum ». Qualificano di prava questa diversa *interpretatio* e propria soltanto « quorundam privatorum ». E tuttavia, per eliminare ogni diffidenza « inter Regem et Regnum eidemque annexas partes », Stati e Ordini consentono che quella clausola sia tolta « a tenore et sensu praecitati articuli 31 » « concomitanterque et inaugurali iuramento praenarrata forma deposito mediante praesenti articulari constitutione exclusa et semota ».

Quanta parte Carafa abbia avuto nelle trattative tra Leopoldo e i rappresentanti degli Stati è difficile dire; nonostante quel che narra Vico, io direi assai poca o nulla. Carafa non era amato dagli Ungheresi (Vico lo ricorda piú volte nel corso della narrazione delle *Res gestae* del suo eroe) e tanto meno lo era in quel momento, quando non era trascorso molto tempo dalla scoperta, ad opera appunto del Carafa, di una congiura in favore del Thököly, che egli represses con estremo rigore, ottenendo la istituzione di una commissione straordinaria che prese il nome dalla città di Eperjes: *commissio eperiensis* « quam (annota l'editore del *Corpus*, II, p. 79) tunc populari petulantia eperiense macellum vocabant. Multorum illic capita cecidere, Tökölum e Turcia, contra legitimum principem, revocare nitentium ». Certamente non ne ebbe alcuna a Poszóny, dove le trattative s'intrecciano fittissime e dove, secondo i documenti pubblicati dal Torba e le notizie da questo esibite, furono redatti da una parte (quella degli Stati) schemi di *declarations* e dall'altra (quella del re) *propositiones*, le une e le altre a lungo discusse nelle due Camere o in seduta congiunta. Il decreto fu dunque il risultato di una trattativa laboriosa e lunga e bene a ragione, dato che esso introduceva sostanziali innovazioni nella costituzione del Regno, in conformità allo spirito dei tempi che volgeva ormai avverso al tipo di stato realizzato in Ungheria in un grado inferiore soltanto a quello della Polonia. Lo stato assoluto era già alle porte, o addirittura alle spalle degli uomini di questo tempo <sup>12</sup>.

Intanto, una « Decleratio statuum et Ordinum Regni Hungariae super successione haereditaria et coronatione Serenissimi Archiducis Josephi nec non formulae iuramenti clausulaeque de licentia resistendi in decreto Regis Andreae de 1222 articuli 31 immutatione » fu approvata dalla Dieta

<sup>12</sup> G. TORBA, *Die Grundlagen der pragmatische Sanktion*, I, Ungarn-Leipzig-Wien, 1911, secondo il quale, piú che una semplice *identità* nella successione al trono in tutti i suoi Stati, Leopoldo I avrebbe conseguita dalla Dieta del 1687-1688 una notevole trasformazione in senso sostanziale della costituzione ungherese: « Der neue Inhalt des Krönungsdiploms und Vorbehalte in Krönungseide aller künftigen Erbkönige Ungarns bedeuteten das Ende der Mitregierung der Stände, besonders des Palatinus, und den Beginn einer Verfassungsrevision zu Gunsten königlicher Reservatrechte in Bezug an die Armee, das Äussere und die Finanzen » (p. 194).

il 26 ottobre 1687, e definita addirittura legge: « declaramus et lege praesenti perpetuo valitura... ». Il testo di questa *declaratio* non coincide in tutto con il decreto di Leopoldo. Non è prevista, ad esempio, la devoluzione del Regno ai discendenti maschi del re di Spagna. Contiene, viceversa, una clausola, giusta la quale Stati e Ordini, pur rinunciando « de potestate et actionibus regis iudicium sumere et resistantiam facti ordinationibus regis imponere », si riservano il diritto di proporre rimostranze al re e di chiedere gli opportuni rimedi nel caso in cui « contra iura et privilegia libertatemque publicam quid fieri vel factum videretur »<sup>13</sup>. Lo stesso Torba pubblica le *propositiones* fatte da Leopoldo « in der Wiener Hofburg » il 12 agosto 1687 e « an der Presburger Landtag » il 31 ottobre del medesimo anno, anch'esse non in tutto conformi al decreto conclusivo del 25 gennaio 1688<sup>14</sup>. Discussioni sul punto « de regno haereditario efficiendo » si ebbero nella Camera Alta (Obere Tafel), composta dai prelati e dai *barones*, sotto la presidenza del *Palatinus* nelle sedute del 4, 5, 7, 13 e 14 novembre 1687<sup>15</sup>, dove si discusse anche sul diritto di resistenza e l'opinione dei più fu che la clausola del decreto di Andrea fosse da interpretare, non da abrogare; e nella Camera Bassa (Untere Tafel) il 15 e il 16 novembre successivi, dove si discusse soprattutto sul punto della devoluzione del trono ai re di Spagna<sup>16</sup>. Una *generalis sessio* si ebbe, infine, il 15 novembre e un'altra il 16, alla quale partecipò Leopoldo in persona, che rivolse all'assemblea un'*adhortatio* in favore della successione spagnuola. Il discorso di Leopoldo ottenne successo: « His et aliis rationibus devicti Status et Ordines: primo quidem venerabilis clerus, postmodum reliqui, petitam successionem admiserunt et in eandem consenserunt ». E qui possiamo far punto, rinviando, chi volesse saperne di più, al medesimo Torba che pubblica altri documenti di quella memoranda Dieta di Poszóny (Presburgo).

V. Pare piuttosto farina del sacco del Carafa i consigli che Vico gli mette in bocca in un colloquio che colui ebbe con Leopoldo all'indomani della conquista di Belgrado. Quando si trattava di affari, il Carafa si sapeva destreggiare assai bene, come si vede da quel che fece in Ungheria e in Transilvania come provveditore generale dell'esercito absburgico e più tardi in Italia. Disse dunque il Carafa all'imperatore che, una volta conseguita la sicurezza della città di Belgrado, bisognerà provvedere a farne un grande mercato internazionale, visto che si trovava al crocicchio di strade che menavano da Occidente a Oriente e da Settentrione a Mezzogiorno. Le *arti* con le quali consigliava che i commerci fossero agevolati e promossi sono quelle che ogni buon mercante del tempo (e non solo di quel tempo) esercitava e desiderava che fossero esercitate in suo favore. In primo luogo doveva essere garantita rigorosamente la *fides* (*mercatoria*),

<sup>13</sup> Cfr. G. TORBA, *op. cit.*, 205-207.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 208-216.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 217-219.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 219-220.

uno dei pilastri del diritto commerciale, che andava da secoli accentuando la sua specialità, nonostante il consueto tentativo dei *doctores* di riportare il nuovo vino (i negozi commerciali) nell'otre vecchio (gli schemi e le categorie del diritto romano-comune); in secondo luogo i mercanti abbiano tribunali propri, composti dai mercanti stessi, che amministrino una giustizia « espediissima »; in terzo luogo i cittadini siano il più possibile ospitali e nelle liti insorte tra essi e i mercanti stranieri si favoriscano piuttosto questi ultimi, e in caso di *crimine manifesto* si ricorra piuttosto a pene pecuniarie che a pene personali; infine siano imposti dazi lievissimi (*portoria prorsus nulla*) sulle merci negoziate nella piazza. Erano, come si è detto, regole di diritto commerciale osservate quasi dappertutto in Europa ed anche a Napoli (e anche Vico poteva saperlo), dove anzi la mancanza di un ceto mercantile solido e il monopolio del commercio estero quasi affatto nelle mani di catalani, veneziani, fiorentini, milanesi, genovesi, aveva portato come conseguenza che i *consoli* di queste « nazioni » esercitassero la giurisdizione non soltanto (com'era stato ad essi concesso nei privilegi, alcuni dei quali risalgono nientemeno che al secolo XII), sui propri connazionali, ma anche per dir così sugli indigeni, convenuti o attori che fossero. Pare sí che sia esistito un Consolato di Terra e di Mare a Napoli con competenza territoriale limitata alla città, ma non resta traccia della sua attività. Ne parla un dispaccio reale del 1739, ma per annunziarne la fine. Ma, come sovente a Napoli, codesto « antico consolato di Terra e di Mare » era ancora in vita nel 1751, quando nacque la « Reale Compagnia delle assicurazioni marittime » e doveva giudicare le controversie relative appunto a questo negozio mercantile « a forma delle leggi marittime ». A meno che, nonostante il termine « antico » che l'accompagna, non si tratti del nuovo Consolato di terra e di mare composto di cinque « consoli » e di due « assessori jureconsulti », uno di mare e uno di terra con voto soltanto consultivo, con competenza tanto negli affari mercantili « terrestri » quanto in quelli « marittimi », conformandosi tuttavia al diritto consuetudinario commerciale: « alle pratiche già stabilite e consuete fra mercatanti ». E non fu più l'unico Consolato del Regno, perché contemporaneamente se ne costituivano altri come, ad es., a Bari, Barietta, Monopoli, Catanzaro, Crotone, Reggio, Matera, Maratea, Lecce, Gallipoli, Taranto, Gaeta (dò le città nell'ordine in cui figurano nel dispaccio), composti questi di soli 3 consoli e di un assessore. Ma si trattava pur sempre di giudici speciali, nei quali la prevalenza è sempre dei consoli cioè dei mercanti, e gli esperti di diritto non hanno voto se non consultivo<sup>17</sup>. Ma a questi consigli il Carafa aggiunge l'altro di sollecitare gli ungheresi a indirizzare il loro acuto *ingegno*, anziché a combattersi tra loro, agli studi e alle industrie: c'era da sperare che avrebbero saputo creare « artificia absolutissima et nova inde excogitata ». Non diversamente di quanto, aggiunge, è accaduto alla Francia e all'Olanda, che, applicate che si furono « ad excolen-

<sup>17</sup> Cfr. G. CASSANDRO, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, s.l.s.d. (ma Napoli, 1974), pp. 270-272, 298.

das interiores literas », sono diventate « opulentissime » e per le nuove invenzioni e per la perfezione dei loro prodotti industriali. Che sono, queste almeno, considerazioni certamente di Vico, precedute dall'altra che la ricerca delle cagioni di questi avanzamenti e di questa versatilità di gente dall'indole bellicosa è da rinviare ai filosofi<sup>18</sup> ma che erano state già indicate nel rapporto se posso usare parole moderne, tra scienza e tecnologia, e della derivazione di questa da quella.

VI. Una briciola raccolta non nel lavoro di preparazione delle versioni del Nicolini è, invece, questa che segue, la quale riguarda un parere per le stampe scritto dal Vico nel 1726, per un libro di Francesco Rapolla. Ma sia consentito darne egualmente notizia in questo scritto.

Nell'edizione definitiva della Bibliografia vichiana<sup>19</sup> al volume primo, p. 98-99, dove sono riferiti i « Pareri per la stampa presentati quale censore civile o deputato della colonia sebezia dell'Arcadia per la stampa di alcuni libri », non figura il seguente parere dettato da Vico per il « *De/Jurisconsulto, sive de ratione discendi interpre/tandique Juris Civilis/Libri II/Auctore/Francisco Rapolla/In Academia Neapolitana/Antecessore/Neapoli MDCCXXVI/ Excudebat Felix Musca/Superiorum permissu* », dedicata al cardinale Michele Federico di Althann, vicerè di Napoli. Eccolo: « Abs Te, Princeps Eminentissime iussur, *Francisci Rapollae Jurisconsultum legi: cuius jurisconsultissimus Auctor Rationem discendi iuris pro cupidae legum iuventutis utilitate, quam accomodatissimam exponit: et ex legibus delectis, ceu sui argumenti sedibus, non iusti genera, sed ipsa interpretandi principia summa styli elegantia et mera legum solertia luculentissime tradit. Quod ad Regni amplitudinem pertinere censeo, ex hac Regia Academia tales libros in publicam lucem edi, qui sanio-rem Jurisprudentiam non heic desertam languescere huic aetati protestentur. Dabam Neapoli Nonis Majs Anno MDCCXXVI* ».

Tui, Eminentissime Princeps,

Devinctissimus Cliens Joh. Baptista Vicus

Visa relatione imprimatur, verum in publicatione servetur Regia Pragmatica.

Mazzaccara Reg.

Alvarez Reg.

Ventura Reg.

Provisum per S. Em. Neap. 3 Maji 1726.

Cafarus.

Non molto diverso, anche se più prolisso, il parere del revisore ecclesiastico, il reverendo signore Giovanni Chiaiese giudice delle cause civili

<sup>18</sup> *De rebus gestis*, cit., lib. IV, cap. II, pp. 238-239.

<sup>19</sup> B. CROCE, *Bibliografia vichiana accresciuta e rielaborata da F. NICGLINI*, Napoli, I, 1947, II, 1948.

e criminali della Curia arcivescovile, professore nell'Università e collega del Rapolla, ma credo che valga egualmente la pena di riferirlo per esteso. L'incarico fu dato al Chiaiese il 23 marzo del 1726 dal canonico Castelli Vicario Generale e fu adempiuto l'11 maggio successivo: « Eminentissime Domine. Librum de Jurisconsulto sive de ratione discendi interpretandique iuris civilis, authore iurisconsultissimo Francisco Rapolla, Universitatis Neapolitanae professore ordinario, et collega ornatissimo, mandatis Em. Vestrae et perlegi, et rimatus sum: nec quicquam quod divina humanae iura, mores, auctoritatemque Ecclesiae offendat uspiam in eo inveni. Quin totum, succo verae iurisprudentiae, gravique elegantia refertum aequae atque authorem suum (etsi vicesimum quintum annum vix attingit) suspexi: qui scopum sibi proposuit viam rationemque comparandi iuris scientiam, certamque leges interpretandi amussim studiosis iuris compendio tradere. Idque reipsa exegit, mediumque hunc scopum suum attingit, Jurisconsultique munus qua parte in iure interpretando est positum, adeo illustravit ut minimo negotio reliquas eiusdem muneris partes, alteram in reddendis responsis, alteram in adhibendis cautionibus sitas, facile quisque per se nancisci et ex dignitate praestare valeat. Verum, quia non fuit Auctori propositum sibi canere et musis, sed maxime cupidae legum iuventuti consulere, huic eius voto indulgere est omnium studiosorum votis satisfacere. Idcirco illius librum tanquam foecundi ingenii conceptum, nec tam mole, quam fructu magnum, dignum censeo, quod in publicum prodeat, omnibusque sit ad manus. Sic enim multiplici faetu proeli in lucem editus, multis prodesse poterit; modo huic meo iudicio momentum addat Em. Vestrae auctoritas, cui illud submitto. Datum Neapoli sex. Idus Maji 1726. Humilimus et Addictissimus servus Joannes Chiajesius ».

Di questa operetta il Rapolla parlò molti anni dopo nella lettera al Muratori premessa alla sua « Difesa della Giurisprudenza » pubblicata il 1744, che tra tutte fu la migliore delle risposte che il « Dei difetti della giurisprudenza » muratoriano (1742) provocò. Va da sé che non è questo il *locus* di ripercorrere le vicende di quella polemica (né della crisi della legislazione e della giurisprudenza e del contesto culturale in cui si inserisce) e se l'ho ricordata è perché mi sembra non inutile riferire di quella lettera al Muratori un passo nel quale il Rapolla riassume il contenuto dello scritto suo giovanile: e può valere accanto al parere del Chiaiese e del Vico a precisare quale fu l'intento suo nello stenderlo. Dice dunque il Rapolla che agli inizi degli studi suoi sulla giurisprudenza si era accorto « che la maggior parte de' Dottori i quali si erano colle loro fatiche impegnati di sviluppare i dubi di quella, avevano anzi cooperato ad accrescerne le difficoltà ». Per superare le quali egli ricorse ai « piú dotti e metodici espositori », « da' quali apprendere avessi potuto il vero senso delle romane leggi e dai responsi degli antichi giurisconsulti imparare le vere regole del giusto e dell'ingiusto (...). E poiché conobbi uomini di mente così sublime non solo aver voluto, in iscrivendo, dar norma alle contese che allora nascevano, ma quasi diffondere in tutte le umane faccende sí pubbliche, che private, le regole della Giustizia e dell'Equità; deliberai per utile proprio e di coloro che intraprender volessero i primi studi del Diritto, raccogliere da tali responsi i principi per incamminarsi ad una tal

Facultà; ed accoppiatovi il metodo di studiar la Giurisprudenza, formar un'opera, la quale trasportato da un certo giovanile ardore diedi alle stampe col titolo *Jurisconsultus* ».

GIOVANNI CASSANDRO

## VICO E LA LINGUISTICA

La *Scienza nuova* del Vico conserva ancor oggi un valore straordinario per la scienza linguistica: valore sia positivo sia negativo di altissima qualità.

Valore negativo: proclamando e dimostrando la natura estetica poetica (e non logica) del linguaggio, esclude *a priori* ogni tentativo di *linguistica matematica*, oggi tanto di moda (ma con risultati assolutamente nulli). Esclude egualmente la teoria grammaticale di Port-Royal, che è risorta recentemente sotto il nome di *linguistica cartesiana*. Essa non è avuto risultati migliori della *linguistica matematica*, a cui del resto è idealmente affine.

Offrirò qui una sola critica a queste teorie; ma è una critica distruttiva e definitiva. Diceva Voltaire (illuminista sí, ma uomo di grandissimo ingegno) che « aucune langue n'a pu arriver à un plan absolument regulier, attendu qu' aucune n'a pu être formée par une assemblée de logiciens »; e dice proprio « logiciens ». Ma da buon illuminista aggiunge: *Celles où il y a le moins d'arbitraire sont les meilleures* ». (*Dictionnaire philos.*, articolo *Langue*). E infatti ogni lingua è nomi, aggettivi, verbi, sintagmi irregolari o « anormali », come dicono le grammatiche; il che contraddice in modo evidente ad ogni interpretazione logica del linguaggio: in quanto un linguaggio logico (o matematico) non può avere forme come (*io*) *ò*, (*io*) *ebbi*; (*io*) *sono*, (*io*) *fui*, e via dicendo, che pur sono frequenti in tutte le lingue parlate di questo mondo: dovrebbe avere soltanto forme come (*io*) *canto*, (*io*) *cantai* e simili (né avrebbero alcun senso, p. es., le divisioni in declinazioni e coniugazioni: ché *artis* è genitivo come *lupi*). Ed è veramente strano che nessuno dei nostri « cartesiani » o « matematici » se ne sia mai reso conto, od abbia affrontato il problema. Una sola lingua è perfettamente regolare, appunto perché non è una vera lingua, ma è fabbricata a tavolino dai professori (vedi il Voltaire citato di sopra): ed è la lingua artificiale, si chiami *volapük*, o *esperanto*, o *latino sine flexione*, o altrimenti; nessuna di queste è la lingua che il bambino apprende dalla madre, e la loro scarsissima diffusione è chiaro segno della poca vitalità di queste lingue artificiali, da cui gli ingenui si aspettano miracoli.

Queste possono essere lingue di automi, non di uomini. Invece la poesia per sua natura non solo ammette, ma anzi preferisce le forme poco usuali, arcaiche, irregolari o simili: la poesia è una continua violazione della logica, come lo è la metafora, di cui la poesia si nutre continuamente: la poesia si distingue dalla prosa non per il verso (che è fatto secondario) ma proprio perché dice le cose in modo strano o addirittura bislacco.